



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DONNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Estensione del regime di esenzione del contributo unificato per determinati ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato nonché misure finanziarie per l'efficienza del processo amministrativo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ripropone un testo già presentato dalla proponente nella scorsa legislatura. Il progressivo aumento del costo del contributo unificato in delicati settori della giustizia, quali il processo amministrativo, rischia di tradursi in un significativo disincentivo, se non in un iniquo ostacolo, alla tutela dei diritti di una consistente fascia di soggetti meno abbienti. L'ormai consolidata tendenza a deflazionare l'azione giudiziaria rendendola particolarmente costosa sta ponendo l'Italia tra i Paesi europei che prevedono un contributo di maggior entità per l'accesso alla giurisdizione, con un effetto secondario ma non trascurabile di potenziale annullamento dell'emersione dell'illecito, quale conseguenza della mancata presentazione dei ricorsi. In particolare numerosi dubbi di legittimità costituzionale ed europea – come molti operatori del settore hanno già osservato – continuano a permanere rispetto all'introduzione di oneri economici pesanti per l'accesso alla giustizia amministrativa, i quali peraltro non si sono mai rivelati risolutori del problema principale che resta quello dell'efficienza del sistema, ma in compenso incidono pesantemente sul principio di azionabilità sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

A tal fine, l'articolo 1 del presente disegno di legge è volto a stabilire che, per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, vale a dire l'accesso ai documenti amministrativi e i ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione, e dal decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, concernente i ricorsi per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, non è dovuto alcun contributo. In pratica tale esenzione verrebbe ad aggiungersi a quelle, già disposte, relative ai ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Si chiarisce altresì che l'esenzione opera anche per i ricorsi relativi al diritto di accesso civico connessi all'inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

Con l'obiettivo specifico di incrementare l'efficienza del processo amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2019 il disegno di legge parallelamente autorizza la spesa di ulteriori euro 30 milioni a favore del Ministero della giustizia, con onere a valere sul Fondo esigenze indifferibili di cui alla legge n. 190 del 2014, in considerazione dell'importanza sempre maggiore della giustizia amministrativa sul piano socio-economico e per il buon andamento della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese che lamentano lesioni dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi.

Se ne auspica pertanto, un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione del regime di esenzione dal contributo unificato per determinati ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato)

1. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e dal decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, non è dovuto alcun contributo. Per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nonché per i ricorsi relativi al diritto di accesso civico connessi all'inadempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ricorsi proposti a far data dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 10 milioni di euro per

l'anno 2018 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

*(Misure finanziarie per l'efficienza
del processo amministrativo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 30 milioni a favore del Ministero della giustizia per l'efficienza del processo amministrativo.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.